

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 settembre 2026, n. Z00004

Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica n. Z00001 del 22 maggio 2026 integrata con Ordinanza n. Z00003 del 14 luglio 2026, concernente le misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole.

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Oggetto: Proroga dell'Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica n. Z00001 del 22 maggio 2026 integrata con Ordinanza n. Z00003 del 14 luglio 2026, concernente le misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone: *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'art. 650 del Codice penale;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato, il 19 giugno 2025, il documento condiviso "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" per rafforzare la prevenzione e protezione dal rischio da stress termico e promuovere una strategia condivisa per prevenire gli effetti del calore sui luoghi di lavoro;

VISTA l'Ordinanza n. Z00001 del 22 maggio 2026 recante: "Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel

settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole.”;

VISTA l'Ordinanza n. Z00003 del 14 luglio 2026 recante: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole. Integrazione ordinanza n. Z00001 del 22 maggio 2026.” che richiamando ed integrando il contenuto della precedente ordinanza ha previsto che:

1. è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, ivi compresi i lavori di manutenzione delle aree verdi, nei cantieri edili e affini, ivi compresi i cantieri stradali di manutenzione, la verifica dei ponti, lo sfalcio dell'erba sulle banchine, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/_riferita a: “lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa ore 12:00”, segnali un livello di rischio “ALTO”;
2. il suddetto divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi, ai loro appaltatori quando eseguano interventi, non differibili, di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008;
3. restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento e quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro per le lavorazioni che si svolgono negli ambienti interni e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa, per i quali, nel corso della sorveglianza sanitaria, il medico competente può esprimere prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all'esposizione al calore e al microclima severo;
4. la mancata osservanza degli obblighi previsti nella presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie, previste nell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato;

CONSIDERATO che il territorio della Regione Lazio è stato interessato, nel corso della stagione estiva 2026, da una prolungata e straordinaria ondata di calore, contraddistinta da temperature atmosferiche particolarmente elevate e da tassi di umidità tali da determinare condizioni climatiche di eccezionale severità;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore, con esiti anche letali;

CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

CONSIDERATO che le ordinarie misure di prevenzione, quali la rotazione del personale, l'acclimatemento, la fornitura di vestiario idoneo, la corretta idratazione e alimentazione sul posto di lavoro, la disponibilità costante di acqua fresca, la previsione di pause lavorative, che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, nel caso di forti ondate di calore, per garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, non appaiono sufficienti a tutelare i lavoratori, che svolgono le attività nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, dagli effetti negativi scaturenti dall'esposizione alle elevate e persistenti temperature, superiori alla media stagionale;

CONSIDERATO che l'INAIL, nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile, sul sito web www.workclimate.it, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

CONSIDERATO che in condizioni climatiche estreme, quali le elevate temperature, sono maggiormente esposti a seri rischi per la salute i soggetti in situazioni di maggiore vulnerabilità, quali l'età avanzata, l'assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità allo stress termico, la gravidanza, le patologie croniche, le condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore;

CONSIDERATO che dai bollettini meteorologici e dalle analisi climatiche attuali persiste, anche nella seconda metà del mese di settembre, una situazione climatica caratterizzata da temperature elevate e superiori alla media stagionale, tali da mantenere elevato il rischio di stress termico e colpi di calore per i lavoratori impiegati all'aperto;

CONSIDERATO che la protrazione di tali condizioni climatiche avvalora la necessità di continuare a garantire una tutela rigorosa della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni solari nelle ore più calde della giornata;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prorogare dal 16 settembre al 30 settembre l'efficacia delle misure previste dall'Ordinanza n. Z00001 del 22 maggio 2026 così come integrata dalla successiva Ordinanza n. Z00003 del 14 luglio 2026;

CONSIDERATA la necessità del divieto, nonché di garantire una maggiore tutela dei lavoratori in condizioni di particolare vulnerabilità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la Regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica.

Per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa,

ORDINA

1. di prorogare, a decorrere dal 16 settembre 2026 e fino al 30 settembre 2026, sull'intero territorio regionale della Regione Lazio, salvo successivi provvedimenti, l'efficacia dell'Ordinanza n. Z00001 del 22 maggio 2026 così come integrata dalla successiva Ordinanza n. Z00003 del 14 luglio 2026;
2. del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, ai Prefetti delle Province della Regione Lazio, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
3. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.